

21044/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO  
Dott. SILVIO AMORESANO  
Dott. SANTI GAZZARA  
Dott. GASTONE ANDREAZZA  
Dott. ENRICO MENGONI

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 22/04/2015

- Presidente - SENTENZA  
N. 892/2015  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 48275/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 1080/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del  
18/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Luigi Spina*,  
*quale ha chiesto il rigetto*

Udit i difensori Avv.

## RITENUTO IN FATTO

Il Gip presso il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 16/6/2014, disponeva il sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto numerosi beni immobili intestati a \_\_\_\_\_ ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti relativamente alla esistenza di una associazione a delinquere dedita alla commissione di condotte delittuose inquadrabili nello schema normativo di cui agli artt. 3 e 4, d.Lvo 74/2000, di truffa ai danni dello Stato, ex art. 640 cpv cod.pen., riconoscendo, altresì, la sussistenza della aggravante della transnazionalità, limitatamente alle contestazioni di associazione a delinquere, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di truffa aggravata.

Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame presentata nell'interesse del prevenuto, con ordinanza del 18/7/2014, ha confermato il mantenimento della misura cautelare reale.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell \_\_\_\_\_ con i seguenti motivi:

-violazione degli artt. 3 e 4, d.Lvo 74/2000, e 4 L. 146/2006, nonché 321 cod.proc.,pen., in quanto il giudice del riesame si è limitato a reiterare il contenuto del decreto di sequestro, senza fornire un compiuto riscontro alle osservazioni svolte dalla difesa in relazione alla oggettiva insussistenza del reato fiscale di cui al capo B) della contestazione provvisoria, in forza del quale è stato disposto il vincolo reale sui beni del ricorrente;

-ha errato il Tribunale nel ritenere che la somma di euro 37.072.200, iscritta nelle passività della \_\_\_\_\_ S.A., in quanto derivante dalla emissione di un prestito obbligazionario in data 29/12/2008, sarebbe

stata in realtà una sopravvenienza attiva per la stessa società, che avrebbe omesso di assoggettare tale importo a tassazione, con conseguente evasione di imposta pari ad euro 10.194.855: secondo la tesi difensiva il difetto nella ricostruzione accusatoria è evidente e risiede nella circostanza che le società S.A. ( S.A. non avevano affatto rinunciato al credito derivante dal conferimento di somme alla predetta S.A., ma solo dato mandato al trasferimento di tale credito ai soci, cioè ai membri della famiglia armatoriale, costituenti la compagine sociale di tutte le citate società; peraltro, il momento rilevante in chiave di illiceità nella vicenda in questione andrebbe, semmai, fissato nel momento in cui le somme detenute dalle società uruguaiane fuoriescono dalle stesse, giammai in fase temporale successiva a tale evento;

-violazione degli artt. 110 cod.pen. e 321 cod.proc.pen., per insussistenza del fumus indiziario degli elementi costitutivi del concorso di persone nel supposto reato nei confronti dell in quanto la qualità dello stesso di rappresentante fiscale della S.A. non integra automaticamente la responsabilità concorsuale di costui nei pretesi reati fiscali, anche perché il prevenuto si è limitato a sottoscrivere ed inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni fiscali redatte e predisposte da altri professionisti.

La difesa del prevenuto ha inoltrato, ritualmente, in atti memoria, nella quale specifica ulteriormente le ragioni poste a sostegno dei motivi di annullamento.

Il p.m. presso il Tribunale di Torre Annunziata ha depositato, in data 20/4/2015, memoria, svolgendo osservazioni sul ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, va rilevata la tardività della memoria del p.m., per cui la stessa non può essere oggetto di esame da parte di questo Collegio.

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta ravvisabilità del fumus della violazione della normativa fiscale, di cui al capo B) della imputazione provvisoria, e alla ascrivibilità di essa, a titolo di concorso, in capo al prevenuto.

Il primo motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento.

Il Tribunale perviene alla conferma del provvedimento gravato a seguito di una esaustiva e compiuta disamina valutativa di tutti gli elementi costituenti il quadro investigativo, in particolare, delle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ e della informativa redatta dal Nucleo P.T. Guardia di Finanza di Napoli, dell'11/7/2014, da cui è emerso che:

- la costituzione della \_\_\_\_\_ era stata voluta al fine di stipulare contratti derivati;
- da tale attività la compagine sociale, \_\_\_\_\_ trasse notevoli guadagni;
- quando il mercato, in cui operava la predetta società, subì una flessione le ingenti somme di denaro guadagnate dalla M.T., di cui l'\_\_\_\_\_ era stato amministratore unico e, di poi, liquidatore, furono trasferite a società uruguaiane, tra le quali la \_\_\_\_\_
- successivamente, la \_\_\_\_\_ a sua volta, trasferì le somme all'\_\_\_\_\_ per la emissione del prestito obbligazionario, somme, si ribadisce, originariamente provenienti dalla predetti \_\_\_\_\_ affinché fossero \_\_\_\_\_

dirottate a favore d

Pertanto, ad avviso del decidente, a giusta ragione, i predetti beneficiari, in concorso con | commettevano il delitto di cui all'art. 3, d.Lvo 74/2000, in quanto non avevano indicato nella dichiarazione annuale 2010 elementi attivi, costituiti dal flusso finanziario pari ad euro 37.072,00, provenienti dalle citate compagini uruguaiane, facenti parte di una galassia di società, intestate ad un prestanome, tale Luis, e nella disponibilità reale dei componenti della famiglia armatoriale

E' indubbio, infatti, che il denaro in questione rientra nell'alveo degli elementi attivi, per i quali corre l'obbligo della dichiarazione, perché da considerarsi o utile extra contabile prodotto da

della accantonati presso la : la oppure sopravvenienze attive, ex art. 88 T.U.I.R., in quanto somma trasferita alla predetta ed oggetto di rinuncia al credito da parte di soggetto non socio o come atto di liberalità; o, comunque, ricavi non tassati, prodotti dalla società lussemburghese S.A., effettivamente operante in Italia e nella disponibilità degli indicati beneficial owners.

Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio per il Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali è emersa la insussistenza di valide ragioni economiche per procedere alla emissione del prestito obbligazionario da parte della in quanto la stessa, al momento della operazione non aveva, in assoluto, necessità di un rafforzamento finanziario, mediante la creazione di un ingente debito verso i soci, perché già ampiamente patrimonializzata.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di annullamento.

In maniera del tutto plausibile il Tribunale ha ipotizzato il concorso dell [redacted] nelle illecite attività in questione, in quanto lo stesso:

- quale rappresentante fiscale della [redacted] srl, risulta essere il firmatario della dichiarazione dei redditi del 2010, ben conscio che la somma di poco maggiore a 37 milioni di euro doveva essere indicata in bilancio della predetta società, come voce dell'attivo.

Sul punto va richiamato il principio, affermato da questa Corte ( sent. 26356/2014 ), secondo il quale sul rappresentante fiscale incombe l'obbligo, ex art. 17, d.P.R. 633/1972, di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di i.v.a. e in particolare al versamento della imposta. E' indubitabile, peraltro, che il reato è configurabile anche nei confronti del rappresentante fiscale per l'Italia di società estere, in quanto questi rappresenta l'unico interlocutore, sia pure in solido, per le obbligazioni fiscali e doganali.

[redacted] ha concretamente preso parte alla operazione fraudolenta descritta al capo B) della imputazione, aiutando i [redacted] a creare la società finanziaria [redacted] S.A., con cui costoro avrebbero potuto continuare a stipulare contratti derivati, c.d. [redacted] senza rischiare la vocazione armatoriale della [redacted] s.p.a..

Le osservazioni, ut supra svolte, consentono di ritenere del tutto prive di pregio le censure mosse in ricorso, perché le stesse vanno a scontrarsi con una realtà fattuale, assoggettata a compiuta disamina da parte del giudice di merito, e, peraltro, tendono ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma indiziaria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo.

Inoltre, i motivi di annullamento non possono trovare ingresso, perché, così come formulati, esulano dal disposto di cui all'art. 325, co. 1, cod.proc.pen., in quanto con essi non vengono sollevate eccezioni

←

→

attinenti a violazione di legge, bensì a errata valutazione da parte del giudice di merito delle emergenze istruttorie.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato non sussistono elementi per ritenere che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 22/4/2015.

Il consigliere estensore

dott. Santi Gazzara



Il Presidente

dott. Saverio F. Mannino

